



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giudice e Pubblico Ministero: magistrati inseparabili

di **Tommaso Servetto**

Da quando ho cominciato a muovere i primi passi in Tribunale, e sono quasi quarant'anni, sento due lamentele che prevalgono sui piagnistei routinari: 1) gli avvocati sono troppi; 2) occorre la separazione di carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri.

Della prima lamentela oggi non parlo, ma mi limito ad osservare che il numero degli avvocati è quadruplicato da quando ho cominciato contribuendo a generare una categoria di professionisti poveri.

Mi intriga invece dire cosa mi hanno insegnato tanti anni di professione di avvocato sul tema, oggi particolarmente dibattuto, della separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri, non parlando dei massimi sistemi ma riferendomi a ciò che ho visto e vedo nel quotidiano.

So bene che il mio pensiero non sarà particolarmente apprezzato dalla maggioranza dei

miei colleghi ma ritengo di non condividere la necessità della separazione delle carriere al fine di ottenere una giustizia migliore.

Non serve a niente. Il senso di giustizia è un fatto culturale e ho coscienza che deve coinvolgere tutti gli operatori della giustizia qualsiasi funzione svolgano Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati e Cancellieri e non sarà certo una norma di legge a modificare la consapevolezza del valore delle proprie azioni.

Non credo, e lo ritengo offensivo dell'intelligenza della persona, ai retropensieri con cui si sostiene che appartenendo all'unica carriera di Magistrati, Giudice e Pubblici Ministeri sono colleghi e pertanto facilitati a favorirsi a vicenda a scapito dell'imputato, non dell'avvocato, che viene sottoposto a giudizio.

Nella mia esperienza ho potuto apprezzare Pubblici Ministeri che, con un trascorso da Giu-

dice, sono più attenti alla formazione della prova ed alla sua valutazione dibattimentale. Parimenti ho potuto considerare l'attenzione del Giudice, con un trascorso da Pubblico Ministero, alle carenze delle indagini ed alle mancate riflessioni sugli argomenti difensivi posti nel corso delle indagini.

Ho incontrato Pubblici Ministeri formandomi la convinzione che sarebbero stati ottimi Giudici ed al contrario, purtroppo, Giudici che sarebbero stati eccellenti Pubblici Ministeri. Con ciò voglio dire che non è una norma di legge che possa modificare l'assenza culturale, l'animo di una persona, anzi al contrario, è l'interscambio di funzioni che arricchisce il bagaglio culturale di ognuno favorendone la maturazione di una cultura giurisdizionale.

Mi spingo oltre. Questo travaso di professionalità dovrebbe coinvolgere anche gli avvocati perché la conoscenza, in

ANNO XI
N. 3 - GIUGNO 2021

■ Penale

- Querela condominio **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2-3**
- Illegittimo il coprifuoco **Pagina 3**

■ Civile

- Risarcimento e Massime **Pagina 4**

concreto, delle problematiche che attengono alle varie parti del processo nel loro operare, favorirebbe un accrescimento culturale e professionale.

Non è altrettanto accettabile l'osservazione che il rapporto di colleganza determina un appiattimento del Giudice alle richieste della Procura, perché se così fosse non si spiegherebbero le più che elevate percentuali di assoluzione nei processi in cui il Pubblico Ministero richiede la condanna.

Guardiamo i fatti per quello che sono e non solo da un punto di vista defensionale. Non è che quando il Giudice ci dà torto è perché si appiattisce sulla richiesta del

Pubblico Ministero e smettiamo di scandalizzarci quando, udite, udite, il Giudice non accoglie la richiesta del Pubblico Ministero (Verbania docet) perché ciò sta a provare la terzietà ed imparzialità del Giudice.

Occorre, a mio modesto avviso, lavorare per accrescere la cultura giurisdizionale tra tutti gli operatori della giustizia nel reciproco rispetto delle rispettive funzioni partendo proprio da quelli che si affacciano a questo mondo che disegnerà la loro vita.

In fondo già mio nonno metaforicamente mi spiegava che: "Le piante *as drisso da no-vele*" (Le piante si rad-drizzano da giovani).

Obiezione di coscienza e aborto farmacologico

di **Paolo Pavarini**

**Cass. Pen.,
sent. 13.5.2021 n. 18901**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione fissa i limiti del diritto all'obiezione di coscienza, riconosciuto al medico negli interventi di interruzione volontaria della gravidanza dall'art. 9 L.1947/1978.

Il caso esaminato riguarda un medico in servizio presso la divisione ginecologia di un ospedale pubblico, condannato nel giudizio di merito per il reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) per essersi rifiutato, per ragioni di coscienza, di eseguire l'ecografia preliminare alla dimissione di due pazienti al termine della procedura farmacologica di interruzione volontaria della gravidanza.

In sede di ricorso la difesa aveva so-

stenuto l'opportunità di un'interpretazione in chiave evolutiva del citato art. 9 adeguando il dettato normativo alle nuove forme di intervento attuate al giorno d'oggi. In questo senso, l'atto rifiutato, cioè l'accertamento ecografico successivo all'assunzione del farmaco abortivo e prodromico alle dimissioni del paziente, sarebbe unico, specifico e necessario per il medico al fine di determinare l'avvenuta espulsione dell'embrione nella sua completezza, cioè l'aborto.

Con la sentenza n.18901 del 13.5.2021, la Corte di Cassazione sez. VI ha rigettato il ricorso rilevando che l'atto rifiutato mira a verificare se l'interruzione vi sia stata e ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna, quindi esula dalle attività "specificamente e

necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza", rispetto a cui è riconosciuto al medico il diritto a non prendere parte alla procedura sollevando obiezione di coscienza.

In definitiva, il medico obiettore può solo rifiutarsi di causare l'aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, per il resto ha l'obbligo di assicurare la cura.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la pronuncia in esame, pur sanzionando una condotta antidoverosa, costituisce un'importante statuzione a tutela della libertà di obiezione di coscienza atteso che, in base all'ultimo comma dell'art. 9 L.194/78, questa "...si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza...".

Querela del condominio: necessario l'incarico dell'assemblea all'amministratore

di **Marino Careglio**

MASSIME
a cura di **Alessio Pergola**

IL FARMACISTA COMUNALE È INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Cass. Pen. 19/3/2021 n. 10780

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il farmacista assume la qualità di incaricato di un pubblico servizio, con conseguente applicazione al medesimo delle norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Quanto sopra in considerazione della particolare "merce" oggetto di vendita, strettamente connessa alla tutela della salute, inteso quale diritto fondamentale garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Dunque, i farmacisti, a prescindere dalla qualificazione del regime concessorio o autorizzativo cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di interesse pubblico.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto correttamente configurato il delitto di peculato a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una farmacia comunale, il quale si era appropriato di somme di denaro sottratte dalla cassa, di cui aveva la materiale disponibilità in ragione della sua funzione.

REVOCA DEL PORTO D'ARMI: TAR IN ORDINE SPARSO

Tar. Lombardia, Sez. I, 16/4/2021 n. 964 - Tar. Napoli, Sez. V, 12/5/2021 n. 3150

Il tema del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi costituisce materia da sempre oggetto di un annoso contrasto in seno alla Giustizia Amministrativa, soprattutto ove tale giudizio consegua ad un provvedimento di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari per infondatezza di una notizia di reato, contenuta in un formale atto di denuncia-querela.

A tal riguardo, nella pronuncia indicata in intestazione, i Giudici del Tar Lombardia hanno ritenuto di revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti di un soggetto accusato di aver "presuntivamente" commesso il reato di percosse e lesioni in occasione di una lite condominiale: in tale circostanza, è stato affermato che l'amministrazione gode di una valutazione "ampiamente discrezionale" che può comportare ad un giudizio negativo in ordine all'affidabilità all'uso delle armi, "a prescindere dalla rilevanza penale e dalle successive vicende del procedimento penale instauratosi" (nella specie, alla querela sporta dalla presunta persona offesa non era seguito l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero).

In senso diametralmente opposto si evidenzia la pronuncia del Tar Napoli, anch'essa indicata in intestazione, nella quale i Giudici amministrativi hanno affermato che ad un isolato episodio di scarsa gravità non può conseguire - automaticamente - un divieto di detenzione delle armi, ovvero il mancato rinnovo della licenza. Infatti, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione in tema di valutazione della pericolosità e dell'affidabilità del soggetto va esercitata nel rispetto dei canoni tipici della "coerenza", "logicità" e "ragionevolezza": occorre valutare non il singolo episodio ma l'intera personalità dell'interessato, in modo che possa giustificarsi un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità o meno.

Nel caso in questione, l'interessato - soggetto incensurato e destinatario di plurimi rinnovi della licenza - era stato denunciato per il reato di minaccia ma il successivo procedimento penale si era concluso con l'archiviazione.

Cassazione Penale, sezione II, 17/4/2020, n. 12410

Con la sentenza in commento, relativa ad una vicenda di appropriazione indebita aggravata in danno di un condominio di cui era stato ritenuto responsabile l'amministratore dello stabile, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per mancanza di valida querela, rilevando come la Corte d'Appello, decidendo il processo in data successiva al D.Lgs. n. 36 del 2018 (che ha abrogato il terzo comma dell'art. 646 c.p., il quale prevedeva la procedibilità d'ufficio nel caso di appropriazione indebita commessa con abuso della relazione di prestazione d'opera), avrebbe dovuto prendere atto della sopravvenuta perseguibilità del reato a istanza di parte e dell'irritualità ed idoneità della istanza di punizione già formalizzata, in quanto la querela era

stata sottoscritta da alcuni condomini del condominio leso dal reato.

Tale sentenza si inserisce nell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di legittimazione a proporre querela nell'interesse di un condominio di edifici, occorre uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale.

In materia vi è comunque un contrasto giurisprudenziale in atto, in quanto la stessa Suprema Corte si era recentemente attestata su una differente posizione, espressa con la sentenza Cass. Pen., sezione III, 5 dicembre 2019, n. 49392, affermando che il singolo condomino è legittimato alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazioni d'uso delle parti comuni ex art. 1117-^{quater} c.c..

IL DIFENSORE D'UFFICIO VA RETRIBUITO ANCHE SE SOSTITUITO FINO ALLA CASSAZIONE

di **Roberta Maccia**

Cass. Civile, Sez. VI, ord. 11831/2021

Nel nostro ordinamento processuale vige il principio di immutabilità della difesa, alla luce del quale tanto l'avvocato scelto dall'imputato (avvocato di fiducia), quanto l'avvocato designato d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria (avvocato di ufficio), sono da considerarsi gli unici titolari del diritto di difesa (art. 97 comma 5° c.p.p.). In virtù del suddetto principio, il rapporto difensivo permane in caso di nomina di un difensore di ufficio quale sostituto di quello - di fiducia o di ufficio - precedentemente designato laddove tale sostituzione sia richiesta da situazioni momentanee e contingenti. Peraltro la difesa di ufficio, equiparabile a quella di fiducia, merita di essere adeguatamente compensata anche in sede di legittimità, anche nel caso in cui il difensore precedentemente designato impugni la sentenza senza poi presentarsi innanzi alla Corte di Cassazione (nel caso in esame, il Tribunale di Arezzo aveva liquidato i compensi professionali del difensore di ufficio per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al Tribunale, rigettando il compenso per l'assistenza innanzi alla Corte di Cassazione).



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto
Direttore Responsabile Paola Zanolli
Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione
Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Illegittimo il coprifuoco imposto per D.P.C.M.

di Massimo Rinaldi

Lo scorso numero ci siamo soffermati sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sezione g.i.p., n. 54, del 27-1-2021, in tema di confinamento domiciliare generalizzato (cosiddetto "lockdown").

Pare ora doveroso rilevare che tale misura – espressamente prevista dal decreto-legge n. 19 del 25-3-2020, convertito nella legge n. 35 del 22-5-2020, tra le misure di contenimento del virus Covid-19 adottabili con d.p.c.m. – ha ricevuto un'ulteriore applicazione inedita nel nostro ordinamento repubblicano, quale quella del cosiddetto "coprifuoco", ossia il confinamento limitato a determinati orari, dapprima attraverso talune ordinanze congiunte del ministro della Salute d'intesa con il rispettivo presidente di Regione emesse nel mese di ottobre 2020 ed in seguito mediante il d.p.c.m. del 3-11-2020 e quelli successivi.

Sembra necessario segnalare, tuttavia, che le regole enunciate nella predetta sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – secondo cui, ricordiamo, il divieto di spostamento previsto dai d.p.c.m. corrisponde ad un obbligo di permanenza domiciliare, che nel nostro ordinamento costituisce una restrizione penale della libertà personale, applicabile ai sensi dell'art. 13 Cost. soltanto dall'autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge, mediante provvedimento individuale "nei confronti di uno specifico soggetto" – non possono che valere anche nell'ipotesi in cui il confinamento domiciliare generalizzato sia circoscritto al "coprifuoco", parendo infatti irrilevante ai fini dell'art. 13 Cost. che il divieto di spostamento sia limitato a determinati orari.

Nel nostro ordinamento, difatti, in osservanza di questa disposizione costituzionale, il divieto di spostarsi in taluni orari era applicato soltanto dall'autorità giudiziaria nei confronti di uno specifico soggetto in presenza di precisi presupposti di legge. Si pensi alla prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno applicata dal giudice penale all'imputato destinatario della misura cautelare del divieto od obbligo di dimora o a quella "di non rincarare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora" stabilita dal Tribunale verso il soggetto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Come si vede, alla stregua dell'art. 13 Cost. si tratta in entrambi i casi di provvedimenti giurisdizionali individuali, applicativi di obblighi di permanenza domiciliare, emessi nei casi e modi di legge verso specifici soggetti ritenuti responsabili, a diverso titolo, di condotte criminose.

Tali provvedimenti dispiegano nei confronti dei loro destinatari i medesimi effetti restrittivi della libertà personale che un obbligo di permanenza domiciliare quale il "coprifuoco" produce verso tutte le persone presenti all'interno di un determinato territorio.

Quest'ultima misura, tuttavia, è disposta in via generalizzata in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale individuale.

Ne deriva che, in base alle regole proprie della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, non possono che risultare illegittime rispetto all'art. 13 Cost. sia la fonte primaria sia quella secondaria che dispongono il "coprifuoco" generalizzato, con la conseguenza che la prima è sottoponibile a questione di legittimità costituzionale, mentre la seconda è disapplicabile dal giudice ordinario (ed annullabile dal giudice amministrativo).

Quando lo sfogo sconfinava nel crimine: la diffamazione a mezzo FaceBook

di Roberta Maccia

È sin troppo facile lasciarsi coinvolgere in discussioni sui social, soprattutto in un periodo come il presente in cui siamo tutti molto più stressati. Occorre però fare molta attenzione poiché lanciare in rete post offensivi può portare ad una condanna per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità. Uno sfogo rischia di sconfinare nel crimine se, per tenore letterale o contenuto, sfiora i limiti del rispetto delle persone coinvolte. La linea di demarcazione tra le due condotte ci viene offerta dalla Giurisprudenza. Ad esempio:

- è diffamazione aggravata la condotta di chi, con un post visibile ai propri contatti, offenda l'ex coniuge accusandolo di non contribuire al mantenimento dei figli (Trib. Torino, 299/2020);

- è diffamazione aggravata la condotta della moglie separata che in bacheca -luogo aperto al pubblico poiché fruibile dagli iscritti al social- insulti il marito qualificandolo come un 'miserabile' bisognoso di cure psichiatriche (Corte App. Cagliari, 257/2020) o per chi denigri una profes-

ressa sul piano lavorativo (Trib. Ascoli Piceno, 90/2020);

- è diffamazione aggravata la condotta di chi, con un post visibile ai propri contatti, offenda la reputazione del titolare e degli istruttori di una palestra, con riferimento ad un contenzioso civile pendente tra essi relativo ad un infortunio subito durante gli allenamenti (Trib. Cassino, 22/2021).

Il reato si configura se le espressioni adoperate sono tali da gettare una luce oggettivamente negativa sulla vittima, considerato che il bene protetto è l'onore 'sociale', cioè la reputazione di qualcuno in un certo gruppo ed in un particolare contesto storico.

La Cassazione ad esempio (Cass. 17944/2020) ha ritenuto insussistente la responsabilità penale nella condotta di chi, interagendo sulla piattaforma di Youtube, abbia augurato ad un medico che aveva rilasciato una intervista critica sull'omosessualità, "che le figlie siano lesbiche e sposino gay" (eventualità che nella realtà non riveste un connotato spregevole).

SEQUESTRO DEL BENE PRESTATO A TERZI: ONERE DELLA PROVA DEL PROPRIETARIO

di Roberta Castagna

Cass. pen., Sez. III, 06/11/2020, n. 30936

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla restituzione di un veicolo sequestrato perché prestato a terzi e da questi utilizzato con finalità contrarie alla legge.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che il soggetto che intenda prestare a terzi un bene che rappresenti una possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale, come un veicolo o un'arma, debba preventivamente verificare l'adeguatezza "soggettiva ed oggettiva" della persona cui il bene verrà prestato e le finalità da questa perseguite, svolgendo una verifica (la cui prova non potrà essere rimessa alle sue sole parole) che attesti l'adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso. Ne consegue che il proprietario del veicolo in sequestro, che ne rivendichi la restituzione, non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l'estraneità formale all'indagine ma ha l'onere di provare che l'uso illecito del veicolo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente o colpevole.

COMPATIBILITÀ ATTENUANTE DI SPECIALE TENUITÀ E LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 73 COMMA 5 D.P.R. N. 09/1990

di Roberto Giordano

Cass. pen., Sez. Unite, 30/01/2020, n. 24990

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

La Corte, infatti, ha escluso che vi sia incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, in quanto l'attenuante in questione richiede per la sua applicazione l'esistenza di un elemento ulteriore rispetto alla tenuità dell'offesa (comune alle due norme considerate) e come tale specializzante rispetto al "fatto lieve" di cui all'art. 73, comma 5: tale elemento consiste nell'essere il delitto determinato da motivi di lucro e nell'avere l'agente perseguito, o effettivamente conseguito, un lucro di speciale tenuità.

VALIDA L'IMPUGNAZIONE EFFETTUATA A PEC DIVERSA DALL'UFFICIO DEL DESTINATARIO

di Roberto Giordano

Cass. Pen. Sez. V, 10/05/2021, Notizia di decisione n. 6/2021

La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha affermato che, ai fini della validità del deposito di un'impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato ai sensi dell'art. 24, comma 6 bis e seguenti, d.l. n. 137/2020, è sufficiente che l'atto sia trasmesso presso uno degli indirizzi PEC dell'ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. In particolare, la Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di riesame, anche se non trasmessa all'indirizzo specificatamente individuato dal Tribunale, atteso che tale sanzione processuale dell'inammissibilità è prevista dall'art. 24, comma 6 sexies, d.l. n. 137/2020 esclusivamente in caso di violazione delle indicazioni contenute nel provvedimento del DIGSIA.

Risarcimento danni: approvate le tabelle Tribunale di Milano e Cassazione in conflitto

Rispetto alle tabelle predisposte nell'anno 2018 il Tribunale ha innalzato ad € 99,00 il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, incrementabile fino ad un massimo del 50% per la personalizzazione correlata ad allegare e comprovate peculiarità.

A prescindere da ciò, si ritiene opportuno evidenziare che sono state introdotte alcune novità quali la previsione del danno da mancato consenso informato in ambito medico, la formulazione di un nuovo quesito medico legale e la previsione del danno da premorienza.

Con riferimento al danno da mancato consenso informato, la liquidazione varia da un danno di lieve entità (per il quale è prevista una liquidazione compresa tra € 1.000,00 ed € 4.000,00), un danno di media entità che può raggiun-

gere il riconoscimento di una somma pari ad € 9.000,00 ed un danno di eccezionale entità la cui liquidazione supera gli € 20.000,00.

E' stata inoltre elaborata una tabella specifica finalizzata al risarcimento del danno da premorienza che sussiste allorché il danneggiato decede per causa diversa dalle lesioni subite e non ha ancora ottenuto il risarcimento per le lesioni patite in conseguenza del sinistro.

Parimenti aggiornate, secondo gli indici ISTAT, le somme per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale che, nel caso di decesso del coniuge non separato, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto, del genitore o del figlio, può arrivare sino ad € 336.000,00 quale aumento massimo personalizzato.

Viene ribadito che, con riferi-

mento a tale tipologia di danno, non esiste un "minimo garantito" dovendo la parte fornire la prova del danno subito.

Con riferimento alla tabella elaborata per il risarcimento del danno parentale si ritiene opportuno evidenziare il contrasto giurisprudenziale emerso in seno alla sezione terza della Suprema Corte di Cassazione con due pronunce rese a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.

La Corte di Cassazione, Sezione terza, con la sentenza 17/3 - 21/4/2021 n. 10579, ha "bocciato" il sistema tabellare del Tribunale di Milano tacciandolo di essere poco preciso in favore dei criteri elaborati dal Tribunale di Roma che ha previsto, per la quantificazione del risarcimento del danno parentale, la predisposizione di una tabella a punto correlata ad altre circostanze quali età della vittima e del superstite, la convivenza, il grado di paren-

tela con la possibilità di apportare modifiche al risultato ottenuto nel caso in cui la situazione esaminata sia particolare.

Con l'ordinanza 13/10/2020 - 5/5/2021 n. 11719, sempre la Terza Sezione ha invece dichiarato che i criteri elaborati dal Tribunale di Milano sono legittimi perché costituiscono regole che integrano il concetto di equità e, conseguentemente, sono idonei a delimitare la discrezionalità del giudicante e debbano essere applicati.

Non va sottovalutato il rischio che il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare all'interno della sezione terza della Suprema Corte si concretizzi in un moltiplicarsi di appelli avverso le sentenze di primo grado in ordine all'applicazione della tabella di Milano o di Roma con un'inevitabile ulteriore rallentamento della durata dei processi.

MASSIME CIVILE

ABUSA DEL PROCESSO CHI MOLTIPLICA LE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

Cass. Civ. Sez. III, Sent. 31/05/2021 n. 15077

Per la Corte di Cassazione il creditore che moltiplica le azioni esecutive aggravando inutilmente la posizione del debitore e facendo lievitare i costi della procedura, abusa del processo. È quanto statuito con la sentenza n. 15077 in data 31/05/2021, a seguito del ricorso di un creditore che, dopo essersi procurato cinque titoli esecutivi, aveva pignorato cinque volte successivamente il medesimo credito nei confronti del medesimo debitore. La Suprema Corte conferma la decisione presa dal Tribunale, che aveva respinto la richiesta di liquidazione delle spese delle azioni esecutive (precetti e pignoramenti presso terzi) in quanto, dopo il primo pignoramento il creditore ben avrebbe potuto intervenire nella procedura iniziale anziché notificare ulteriori quattro pignoramenti.

Precisa ancora la Corte che tale condotta appare illecita sia sul piano processuale che su quello deontologico, ai sensi dell'art. 66 del Codice deontologico forense (il quale stabilisce che l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita).

Ne consegue che le spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore, sono irripetibili, costituendo violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

LEGITTIMA LA SEGNALEZIONE AL CRIF SENZA PREAVVISO AL DEBITORE

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 25/05/2021 n. 14382

La vicenda sottoposta all'attenzione

della Suprema Corte di Cassazione riguarda la segnalazione effettuata da un istituto di credito al Crif nei confronti di un cliente a seguito di plurimi inadempimenti dei pagamenti relativi ad un mutuo ipotecario. Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, che aveva ritenuto non provati i preventivi avvertimenti della banca al cliente, la Corte di Cassazione precisa che l'onere di preventivo avviso al consumo (ovvero di finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o per la propria famiglia oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido). Tale disciplina, contenuta nel Testo Unico Bancario, non si applica invece ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, come nel caso di specie, in cui la segnalazione è risultata legittima indipendentemente dalla prova dell'avviso preventivo, in quanto non necessario.

MEDIAZIONE IMMOBILIARE: IL COMPENSO SPETTA ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO FORMALE

Cass. Civ. Sez. II, Ord. 12/03/2021 n. 7029

Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene. Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione precisa che il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non richiede necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è sufficiente una materiale

attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Pertanto, laddove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore. Erroneamente, invece, il Tribunale aveva escluso il diritto dell'attore alla provvigione semplicemente ritenendo che la proprietaria dell'immobile non gli aveva conferito il relativo incarico, così omettendo del tutto di esaminare il diverso e decisivo fatto costituito dal nesso causale tra l'opera prestata e la conclusione dell'affare.

DANNI DA PERDITA PARENTALE: I NIPOTI ESCLUSI DAL TESTAMENTO

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 22/04/2021 n. 10583

Con l'Ordinanza n. 10583 in data 22/04/2021 la Corte di Cassazione respinge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita della propria zia a seguito di sinistro stradale, avanzata da tre nipoti, non menzionati nel testamento, nel quale era invece nominato erede universale un quarto nipote.

Il citato provvedimento stabilisce che per riconoscere il danno da perdita parentale occorre valutare in concreto elementi oggettivi che ne attestino l'esistenza. Per contro, l'esclusione dal testamento evidenzia la mancanza di un legame affettivo. Già la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni ai tre nipoti, ritenendo non allegare né provate circostanze tali da far ritenere che sussistesse un legame affettivo avente i connotati per dimostrare che i richiedenti avessero subito la sofferenza alla base della richiesta risarcitoria. L'esclusione dei tre nipoti dal testamento rafforzava il convincimento che non vi fosse alcun legame tra la zia vittima dell'incidente e i nipoti non menzionati nel testamento.